

**Sintetica analisi del  
DECRETO-LEGGE n. 78/2010 convertito con LEGGE n. 122/2010**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/07/2010 – Supplemento ordinario n. 174 – è stata pubblicata la Legge n. 122 del 30/07/2010 di conversione del Decreto-Legge n. 78 del 31/05/2010 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010 – suppl. ord. n. 114/L. Il decreto-legge è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U. (31/05/2010). Le modifiche introdotte dalla legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 31/07/2010.

A seguire è riportato un sintetico commento delle disposizioni di particolare interesse per il sistema pubblico e per le Università.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono evidenziate, nel testo legislativo, tra le parentesi ((...)) in *grassetto e corsivo*.

**SOMMARIO**

<b>Art. 2</b>	Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio .....	pag. 2
<b>Art. 4</b>	Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni .....	pag. 3
<b>Art. 5</b>	Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici .....	pag. 5
<b>Art. 6</b>	Riduzione dei costi degli apparati amministrativi .....	pag. 6
<b>Art. 8</b>	Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche .....	pag. 15
<b>Art. 9</b>	Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico .....	pag. 18
<b>Art. 12</b>	Interventi in materia previdenziale .....	pag. 26
<b>Art. 21</b>	Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate .....	pag. 36
<b>Art. 29, co. 7</b>	Aggravante del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e limitazione della responsabilità per danno erariale.....	pag. 36
<b>Art. 38</b>	Altre disposizioni in materia tributaria .....	pag. 36
<b>Art. 44</b>	Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero	pag. 40
<b>Art. 48-bis</b>	Assunzione di magistrati .....	pag. 41
<b>Art. 55</b>	Disposizioni finanziarie .....	pag. 42

**ART. 2 – (RIDUZIONE E FLESSIBILITÀ NEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO)**

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. *((Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.))*

Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascuno stato di previsione, viene prevista la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione con riferimento alla spesa rimodulabili. Tale rimodulazione avviene in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero (si veda all. 1 del decreto-legge). Da tale riduzione sono, espressamente, esclusi:

- il fondo di finanziamento ordinario delle Università;
- le risorse destinate all'informatica;
- le risorse destinate alla ricerca;
- il finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Secondo quanto indicato nell'allegato 1 del decreto-legge, la missione "Istruzione universitaria" subisce una riduzione di circa 24 mln di € per ciascun anno<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si rileva che l'art. 1, comma 5, del D.L. 125/2010 (recante "Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria" ed in fase di conversione) dispone, per il 2010, un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. In particolare la missione "Istruzione universitaria" subisce una riduzione di circa 2,5 mln di €. Da tale riduzione rimangono escluse le spese richiamate nell'art. 2, comma 1, del D.L. 78/2010 in commento: il fondo di finanziamento ordinario delle Università, le risorse destinate all'informatica, le risorse destinate alla ricerca, il finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La suddetta ulteriore riduzione è effettuata per garantire gli effetti derivanti dall'art. 15, comma 2, del D.L. 78/2010, relativo alla maggiorazione tariffaria provvisoria del pedaggio riscosso ai caselli delle autostrade gestite dall'Anas S.p.a.. Gli effetti derivanti da tale ultima norma sono quantificati in 83 mln di €

Le citate riduzioni sono comprensive delle riduzioni di spesa dei Ministeri di cui al successivo art. 6, concernenti le riduzioni dei consumi intermedi.

Da rilevarsi che, in sede di conversione, è stato inserito l'ultimo periodo all'articolo in esame, ai sensi del quale, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere disposte ulteriori riduzioni lineari dei citati stanziamenti rimodulabili nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego risultino, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista. Tali ulteriori riduzioni possono essere disposte sino alla concorrenza dello scostamento finanziario rispetto ai risparmi attesi e con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati.

#### **ART. 4 – (MODERNIZZAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)**

1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;

c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;

d) stabilisce *((nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte))* il canone a carico del gestore finanziario del servizio;

e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per le spese attuate di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

*((4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.*

*4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.*

*4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto*

dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.

*4-quinquies.* Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della remissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

*4-sexies.* All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

*4-septies.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

*4-octies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

*4-novies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.

*4-decies.* Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.)

Al fine di rendere più efficienti i pagamenti ed i rimborsi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini ed utenti, l'art. 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

Il MEF, con propri provvedimenti,

- individua gli standard tecnici, il soggetto gestore e le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte;
- disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
- stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento;
- stabilisce nel 20% delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario dello stesso. [Prima della conversione il canone era stabilito in misura pari allo 0.20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte].

Tale corrispettivo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tra i soggetti pubblici distributori della carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e lo stesso MEF.

**ART. 5 – (ECONOMIE NEGLI ORGANI COSTITUZIONALI, DI GOVERNO E NEGLI APPARATI POLITICI)**

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.

4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*((a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

***"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente."))***;

b) al comma 8:

1) ***((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))***;

2) è soppressa la lettera e);

c) ***((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))***;

d) ***((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))***.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione ***((tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001))*** e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i

comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresì l'importo (*del gettone di presenza*) di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di (*forme associative di enti locali*) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) al comma 1, dopo le parole: "*i gettoni di presenza*" sono inserite le seguenti: "*o altro emolumento comunque denominato*";

b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione,".

9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:

a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuto";

b) sono soppresse le parole: ", nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,".

10. (**COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122**).

11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di (*un emolumento, comunque denominato*), a sua scelta.

Il **comma 5** stabilisce che, ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, il conferimento di qualsiasi incarico, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, da parte delle pubbliche amministrazioni individuate nell'elenco Istat (tra le quali le Università) a titolari di cariche elettive, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

#### **ART. 6 – (RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del (*decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita' (*enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati*), alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali (*alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati*

*con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa' ))*

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione *((del Consiglio dei Ministri))* prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute *((direttamente o indirettamente))* in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle *((...))* amministrazioni pubbliche, il compenso *((di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile,))* dei componenti *((degli organi di amministrazione e di quelli di controllo))* e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate *((e alle loro controllate))*.

7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati *((nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario))*, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. *((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))*

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare

superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a qualsiasi titolo ((...)). Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. ((...)) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari ((**alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia**)).

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione ((**delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate**)), delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni ((**internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**)). Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative



disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività (*esclusivamente*) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate (*dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 (*dicembre 2009*), n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autoveicoli utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato."

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisponde, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (*ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato*) e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferita di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. *((Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)).*

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

*((21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*

*21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.*

*21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

*sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.*

*21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.*

*21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" e' soppressa.)*

Il **comma 1** prevede che sia onorifica, a decorrere dal 31/05/2010, la partecipazione agli organi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 68, comma 1, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008). Tale ultima norma reca disposizioni volte al riordino degli organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni, avviato con l'art. 29 del D.L. 223/2006, ed a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Pare opportuno rilevare che il citato art. 29 ha previsto che le norme in materia di riduzione della spesa e riordino dei suddetti organismi non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo che sono, pertanto, esclusi anche dall'ambito di applicazione del presente comma. Di fatto, quindi, il dispositivo non incide sugli organi universitari attualmente previsti

La norma in commento prevede, poi, che la partecipazione ai sopraddetti organi collegiali può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e ad eventuali gettoni di presenza di importo non superiore a 30 € a seduta giornaliera.

Il **comma 2** prevede analoghe disposizioni relativamente alla partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché alla titolarità di tali organi. Tuttavia, per espressa previsione normativa, tale norma non si applica alle università e ad altri enti tra i quali, secondo quanto aggiunto dalla legge di conversione, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, e le società.

Il **comma 3** dispone – fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58 legge 266/2005 – a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'automatica riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità

comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat (tra le quali vi sono le Università) ai:

- componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
- titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 58 dell'art. 1 della Legge 266/2005 aveva previsto per il triennio 2006-2008 la riduzione dei citati emolumenti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 30/09/2005. Successivamente, con circolare n. 32 del 17/12/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato aveva precisato che *“non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30/09/2005 e ridotti del 10%”*.

La salvezza di tale norma implica di fatto un cumulo di riduzione dei compensi per i soggetti di cui all'art. 1 comma 58: infatti l'importo (ammontare al 30.4.2010) su cui si applica il taglio del 10% è già quello del 30.9.05 ridotto del 10%.

Inoltre la disposizione in commento prevede che, sino al 31 dicembre 2013, i suddetti emolumenti non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti dalla norma in esame. In tal modo viene congelata anche per il 2010 l'entità dell'emolumento.

È da segnalare, tuttavia, che è esplicitamente previsto che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Tale innovativa previsione sembra intendere che, ove l'emolumento abbia valore retributivo, in quanto integra la retribuzione percepita dal soggetto per la posizione da lui rivestita nella struttura da cui dipende, lo stesso non debba essere oggetto di riduzione. Successivi orientamenti interpretativi sull'argomento, si auspica, possano fornire chiarimenti sulla portata applicativa.

Il **comma 4** modifica l'art. 62 del D.P.R. 3/1957 recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Tale ultima norma disciplina la partecipazione dell'impiegato all'amministrazione o al collegio sindacale di società o enti ai quali lo Stato partecipa o comunque contribuisce, a quelli che sono concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che sono sottoposti alla vigilanza di questa.

La disposizione della manovra economica, modificata in sede di conversione, aggiunge un periodo al suddetto art. 62, disponendo che quando vi è l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri a svolgere l'incarico, questo si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Inoltre viene specificato che tale disposizione si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31/05/2010).

Il **comma 5** prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono adeguare i propri statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge (31/05/2010):

- un tetto massimo di 5 membri per gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica;
- un tetto massimo di 3 componenti per i collegi dei sindaci, ove non già costituiti in forma monocratica.

È previsto, poi, che in ogni caso le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, L. 244/2007. Tale ultima norma è intervenuta in materia di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici statali ed ha previsto, a tal riguardo, l'adozione di regolamenti di delegificazione da emanare con D.P.R., su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla norma in esame nei termini indicati determina responsabilità erariale la nullità di gli atti adottati dagli organi degli enti interessati.

La disposizione – sulla base anche del richiamo operato alle Amministrazioni vigilanti e di un percorso parallelo normativo in materia di *governance* per le Università – è, evidentemente, non riferibile alle Università. Sarebbe, tuttavia, opportuno una esplicita esclusione.

Il **comma 6**, modificato in sede di conversione, dispone la riduzione del 10% del compenso di cui all'art. 2389, comma 1, c.c. dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (prima della conversione il riferimento era al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale):

- delle società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat;
- delle società possedute, direttamente o indirettamente (secondo la precisazione introdotta in sede di conversione), in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (31/05/2010) dalle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco Istat (tra le quali vi sono le Università).

Il citato art. 2389, comma 1, c.c., il cui riferimento è stato introdotto dalla legge di conversione, riguarda i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

La norma in commento trova applicazione dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla citata data del 31/05/2010 e non si applica alle società quotate e, a seguito della conversione del decreto in esame, alle loro controllate.

Il **comma 7** prevede la riduzione degli oneri per incarichi di consulenza, ma, tale norma, per espressa previsione normativa, non trova applicazione per le Università.

Il **comma 8** prevede, a decorrere dall'anno 2011, un tetto massimo della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui al più volte citato elenco ISTAT per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità. Già la legge 133/2008 aveva previsto che tali spese non potevano superare il 50% della spesa sostenuta nel 2007. Si viene così a creare una doppia incidenza nei limiti di spesa.

La disposizione di cui al presente comma (come anche la precedente di cui alla legge 133/2008) non si applica ai convegni organizzati dalle Università.

Ai sensi del **comma 9**, a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università) non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il **comma 10** prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese relative ad incarichi di consulenza e quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Ai sensi del **comma 12**, a decorrere dal 2011, la spesa per missioni, anche all'estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università), non può essere superiore al 50% di quella relativa all'anno 2009. Sono escluse da tale riduzione alcune tipologie di missione, tra cui quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e quelle necessarie allo svolgimento di compiti ispettivi. Gli atti e contratti posti in essere in violazione della predetta disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

La norma non contiene esclusioni riferite alla tipologia di fondi su cui gravano le missioni. Tuttavia è esplicitamente previsto che il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo dell'ente.

Per il contesto universitario casi eccezionali possono, ragionevolmente, essere costituiti da quelle fattispecie (come per esempio progetti finanziati e attività conto terzi) che prevedono la stretta correlazione tra l'attività da svolgere e la missione e che dispongono una destinazione vincolata di risorse di cui dare riscontro in sede di rendicontazione o consuntivazione per cui non è ipotizzabile una distrazione ad altri fini.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (31/05/2010) le diarie per le missioni all'estero (con esclusione delle missioni internazionali di pace) del personale dello Stato, delle Università e della scuola, non sono più dovute.

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

Infine, come riportato testualmente nella scheda di lettura n. 373 della Camera: "il comma 12 stabilisce, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale contrattualizzato della pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo n. 165/2001, delle seguenti norme:

- l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il quale stabilisce un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;
- l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di avere effetto."

Il **comma 13** dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione delle spese per attività, esclusivamente (come precisato in sede di conversione del decreto-legge), di formazione sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università). In particolare tali oneri non devono superare il 50% della spesa effettuata nell'anno 2009. Le amministrazioni interessate svolgeranno prioritariamente l'attività di

formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

La violazione della norma in commento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il **comma 14** prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università) non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

È da rilevarsi che già l'art. 1, comma 11 della Finanziaria 2006 aveva previsto che, a decorrere dal 2006, le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture non potevano superare il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004; conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, la suddetta spesa non potrà quindi essere superiore al 80% di quella sostenuta nel 2009 che è, però, pari a quella del 2004 ridotta del 50%.

Il **comma 19** dispone che nell'ottica di un obiettivo di maggiore efficienza delle società pubbliche, le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università), non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c. che prevede l'aumento di capitale nel caso in cui esso si sia ridotto al di sotto del limite minimo previsto per le società per azioni.

Sono previste deroghe alla predetta disposizione limitativa:

- nel caso in cui i trasferimenti alle società avvengano a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti;
- i citati interventi vietati possono essere autorizzati, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, l'ordine pubblico e la sanità.

**Il comma 21** prevede, infine, il trasferimento annuale da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale trasferimento non riguarda la riduzione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nell'elenco ISTAT, nonché delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche.

#### **ART. 8 – (RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMI DI SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)**

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo ((9 aprile 2008, n. 81)), concernente la sicurezza sui

luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione (*di cui al comma 3*). L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi (*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*). Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni (*dalla legge*) n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge (*13 novembre*) 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo (*al predetto Ministero*) canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.



7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione *pro capite* in uso alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo **((30 marzo 2001))**, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto **((con il Ministero dell'economia))** e delle finanze.

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: «*d*-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

***((11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.))***

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 **((e dei datori di lavoro del settore privato))** il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 **((e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi))**.

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013».

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ***((La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare***

*del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)).*

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare *((del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali)).*

*((15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.))*

Il **comma 1** dell'art. 8 dispone la riduzione al 2% del valore dell'immobile utilizzato delle spese annue per la manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) aveva disposto per le citate spese di manutenzione il tetto del 3% e tale tetto era applicabile anche alle Università per esplicita previsione normativa.

La disposizione in esame, mantenendo fermo quanto disposto dalla Finanziaria 2008, sembra confermare che per le università vige, dal 2011, il tetto del 2% per manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'1% ove solo ordinaria. La norma, poi, conferma le previsioni di comunicazione e aggiornamento della stessa relativa agli immobili detenuti anche dalle Università, prevista dall'art. 1, comma 222, periodi 11° e 12 della legge 191/2009.

Il **comma 12**, in materia di sicurezza sul lavoro, prevede:

- il differimento al 31/12/2010 del termine per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato;
- la riapertura, introdotta in sede di conversione, del termine di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 81/2008, relativo all'adozione dei regolamenti ministeriali per l'attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro di cui al suddetto D.Lgs., per una serie di lavoratori, tra i quali anche quelli delle Università. Il citato termine, che era scaduto il 15/05/2010 (24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008) è stato differito di ulteriori 12 mesi e scadrà, pertanto, il 15/05/2011.

#### **ART. 9 – (CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO)**

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento *((ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio)),* fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo *((, e dall'articolo 8, comma 14)).*

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili

degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

*((2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.))*

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore *((del presente decreto; i trattamenti))* retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni *((di cui all'articolo 1))* comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*((15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.))*

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme *((di cui al comma 18))*, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-

2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. *((Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.))*

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. *((E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14)).*

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto *((previsto dal comma 25))* del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree *((ai sensi del comma 25))*.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, *((...))* le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo *((2001, n. 165))*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. *((Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187*

*dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.)) Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.(( Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.))*

*((29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.))*

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (( e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. ((A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.))

34. A decorrere ((dall'anno 2014)), con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà ((tener conto)) dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. ((Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro

per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.)

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

*((35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.))*

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Il **comma 1** della norma ha subito modifiche in sede di conversione del decreto-legge: la disposizione, nella versione originaria, prevedeva che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo, comprendente il trattamento accessorio, del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, non potesse superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale. Con le modifiche inserite il limite da non superare non è più il trattamento in godimento nell'anno 2010, ma quello ordinariamente spettante per il medesimo anno, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il trattamento:

- eventi straordinari della dinamica retributiva;
- variazioni dipendenti da eventuali arretrati;
- conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni di carriera e passaggi tra aree di cui al comma 21, periodi terzo e quarto, dell'articolo in esame;
- maternità;
- malattia;
- missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.

Secondo la relazione tecnica allegata all'emendamento modificativo, la nuova formulazione serve ad evitare dubbi interpretativi e ad escludere fattispecie che influiscono sulla retribuzione in godimento (assenze, straordinari, trasferte, maternità, attribuzione di funzioni) ma che per motivi di equità non possono essere ricomprese nell'ambito applicativo del comma in esame.

È stata mantenuta la previsione che fa salva la possibilità di riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale e, a seguito della conversione, viene fatto salvo, altresì, il disposto di cui all'art. 8, comma 14 del provvedimento in esame relativo all'utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico.

Il **comma 2** prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a €90.000 lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente i 90.000 € e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte

eccedente i 150.000 euro. Il trattamento economico complessivo non può, però, per effetto di tale riduzione, essere inferiore a 90.000 euro. La riduzione non opera a fini previdenziali.

Viene poi previsto che, a decorrere dal 31 maggio 2010 (entrata in vigore del decreto) e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la predetta riduzione.

Il **comma 2-bis**, introdotto in sede di conversione, dispone, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il **comma 4** stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Tale previsione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto (31.5.2010); le clausole difformi in essi contenute sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva al 31.5.2010 e i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La norma risulta applicabile al personale anche in regime di diritto pubblico per il quale è però, comunque, prevista la definizione del trattamento economico con accordi contrattuali (quale il personale delle forze armate, dei corpi di polizia, delle carriere prefettizia e diplomatica). Nell'applicazione della disposizione in esame non rientrano, quindi, i docenti ed i ricercatori universitari.

Il **comma 8** dispone limitazioni dall'anno 2015 per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato. Per le Università continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 della L.1/09 il quale prevede che le Università statali, per il triennio 2009-2011 (fermo restando sempre il limite del 90% del FFO), potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Una quota non inferiore al 60% della somma così risultante deve essere destinata all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari.

Il **comma 17** blocca la contrattazione collettiva nazionale nel triennio 2010/2012 del personale contrattualizzato, fatta salva la possibilità di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale.

Il **comma 21** prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per tale personale che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli ultimi due periodi del comma 21 prevedono che, per il personale *non contrattualizzato*, le progressioni di carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il *personale contrattualizzato* è previsto che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente



disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Tale ultima previsione sembra riferirsi, anche per il contesto complessivo della disposizione che intende bloccare incrementi economici di qualsivoglia natura, a quelle fattispecie in cui le progressioni di carriera siano disposte per legge o contratto e siano, quindi, automatiche.

Per il personale universitario non contrattualizzato (docenti) non esiste il concetto di una progressione di carriera automatica, ma solo nomine su concorsi pubblici e per l'inquadramento nella nuova posizione è disposta, tecnicamente, la cessazione dal precedente ruolo.

Per il personale contrattualizzato, analogamente, le progressioni verticali, in particolare oggi alla luce del D.Lgs. 150/2009, sono conseguenti a procedure concorsuali che danno luogo ad assunzioni. Tutte le assunzioni possono essere disposte solo ove vi siano le relative risorse sulla programmazione. Considerata, tuttavia, la specificità delle fattispecie e che le stesse, di fatto, implicano un cambiamento di posizione giuridica e di conseguente trattamento economico, si auspica che possano intervenire chiarimenti interpretativi mirati.

Il **comma 28** prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Viene (per fortuna) fatta salva la disposizione di cui all'art.1 comma 188 della L. 266/05 la quale prevedeva che *“(omissis) per le università (omissis) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università”*.

Anche in tal caso si viene a creare una doppia incidenza del tetto, in quanto già la legge Finanziaria 2008, con decorrenza dal 2008, aveva previsto la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

In sede di conversione è stato aggiunto un periodo al comma 28, ai sensi del quale nel caso in cui le amministrazioni nell'anno 2009 non abbiano sostenuto spese per le finalità previste dalla norma in esame, il limite del 50% va riferito alla spesa media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Anche in questa versione della norma, ripetitiva rispetto a quella dei precedenti anni, è utilizzata un'espressione atecnica *“avvalersi di personale”* che non indica chiaramente se la volontà del legislatore è intesa a porre un limite alle assunzioni o alla spesa. Va, tuttavia, rilevato che la salvezza riferita alle *“assunzioni di personale”* su fondi esterni e l'individuazione esplicita in fattispecie analoghe (vedi art. 6, comma 7) del vincolo come tetto di spesa aprono incertezze interpretative che – anche in tal caso – si auspica possano formare oggetto di chiarimenti.

Il **comma 29**, modificato in sede di conversione, prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, tra cui le Università, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'art. 9.

Il **comma 31**, per agevolare la riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, prevede che, a decorrere dal 31.5.2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 72 commi da 7 a 10 del D.L. 112/08 convertito con L. 133/08, i trattenimenti in servizio disciplinati dalla norma possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010). I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Sembra quindi che i trattenimenti in servizio, previsti dalla normativa per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, gravino sulla quota destinata alle assunzioni. Nella versione precedente il comma prevedeva l'esclusione dei professori universitari che, oggi, invece, sono ricompresi nell'ambito applicativo della norma. Nella versione attuale, infine, il comma prevede l'esclusione solo dei magistrati e, a seguito della conversione in legge, dei capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 32** prevede che, a decorrere dal 31.5.2010, le pubbliche amministrazioni, tra cui le Università, che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. In tali ipotesi al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. Non trovano applicazione eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. E' poi prevista l'abrogazione dal 31.5.2010 dell' art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale *"l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico"*.

#### **ART. 12 – (INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE)**

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (***ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi***)), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata (***di cui all'articolo 2, comma 26***)), della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1 (*consequono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico*):

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata (*di cui all'articolo 2, comma 26*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione" (*Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011*)).

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore (*del presente decreto*) continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio (*sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro*,) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (*ai sensi del comma 3*) dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ((. . .)) prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento (*ovvero la presa d'atto*) della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa. (*All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*)).

10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, (*della legge 8 agosto*) 1995, n. 335.

12. (*COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122*)).

(*12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.*)

*12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento.*

*In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicit  temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicit  triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.*

*12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di tale limite di eta'.*

*12-quinquies. Ogniqualevolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.*

*12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:*

*"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla*

predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto'';

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020''.

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente".

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista)).

### **Comma 1**

La norma stabilisce che i soggetti che maturano - a decorrere dall'1.1.2011 - il diritto per l'accesso alla pensione di vecchiaia potranno avere la liquidazione del relativo trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti (compimento dei limiti di età).

Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 2011 vengono, quindi, modificate le decorrenze (c.d. finestre d'uscita) dell'erogazione della pensione introdotte dall'art. 1 c. 5 lettera b) della legge 247/2007<sup>2</sup>. Quest'ultima norma, che continua ad applicarsi a coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2010, prevede l'accesso alla pensione di vecchiaia sulla base di 4 finestre d'uscita, che determinano una "attesa" per la decorrenza della pensione da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 5 mesi. Il comma 1 del D.L. 78/2010, invece, introduce delle finestre d'uscita "a scorrimento" per cui il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (es. requisito raggiunto a gennaio 2011 – decorrenza della pensione da 1° febbraio 2012). L'attesa per la decorrenza della pensione, quindi, si incrementa – rispetto alle precedenti finestre – da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 9 mesi.

La disposizione crea un evidente problema applicativo nel senso che poichè il collocamento a riposo per limiti di età avviene d'ufficio, per i soggetti che si trovano in tale condizione è necessario individuare un raccordo con l'istituto del trattenimento in servizio per evitare che non percepiscano né stipendio né pensione fino al raggiungimento della c.d. finestra.

### **Comma 2**

La norma stabilisce che i soggetti che maturano - a decorrere dall'1.1.2011 – il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità potranno avere la liquidazione del relativo trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti (compimento dei limiti di età). In tale ambito sono inclusi coloro che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità stabiliti dall'art. 1, c. 6 della legge 243/2004<sup>3</sup>, come sostituito dall'art. 1 c. 2 lettera a) della legge 247/2007, che prevede, negli anni 2011 e 2012, il raggiungimento della c.d. quota 96 (almeno 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva oppure almeno 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva) e dal 2013 il raggiungimento della c.d. quota 97 (almeno 61 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva oppure almeno 62 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva).

Anche per coloro che maturano i requisiti per la pensione di anzianità a partire dal 2011 vengono, quindi, modificate le decorrenze (c.d. finestre d'uscita) dell'erogazione della pensione previste dall'art. 1 c. 6 lettera c) della legge 243/2004. Quest'ultima norma, che continua ad applicarsi a coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità tra il 1.1.2008 e il 31.12.2010, prevede l'accesso alla pensione di anzianità sulla base di 2 finestre d'uscita, che determinano una "attesa" per la decorrenza della pensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 11 mesi (a seconda del semestre in cui viene raggiunto il requisito di età + anzianità contributiva).

Il comma 2 del D.L. 78/2010, invece, introduce delle finestre d'uscita "a scorrimento" per cui il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (es. requisito di età + anzianità contributivo raggiunto a gennaio 2011 – decorrenza della pensione da 1° febbraio 2012). L'attesa per la decorrenza della pensione, quindi, si incrementa – rispetto alle precedenti finestre – da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi.

---

<sup>2</sup> Legge 247 del 24.12.2007 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

<sup>3</sup> Legge 243 del 23 agosto 2004 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tale impostazione dovrebbe riguardare anche i soggetti che maturano - a partire dall'1.11.2011 - l'accesso al pensionamento la raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito dell'età anagrafica necessaria al pensionamento in base alla predette quote.

### **Comma 7**

Tale comma introduce delle significative novità in merito alle tempistiche di liquidazione dell'Indennità di Buonuscita e del Trattamento di Fine Rapporto come di seguito schematizzate:

- a) in caso di importo lordo complessivo pari o inferiore a 90.000 euro l'erogazione viene effettuata in un unico importo annuale;
- b) in caso di importo lordo complessivo superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro l'erogazione viene effettuata in due importi annuali: primo importo annuale pari a 90.000 euro e secondo importo annuale pari all'ammontare residuo;
- c) in caso di importo lordo complessivo uguale o superiore a 150.000 euro l'erogazione viene effettuata in tre importi annuali: primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

### **Comma 8**

Tale comma conferma la validità delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione del trattamento di fine servizio che si differenzia a seconda della causa della cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 3 della legge 140/1997<sup>4</sup>. In caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o con la maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, l'indennità di buonuscita viene erogata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di pensioni di anzianità (con anzianità contributiva inferiore a 40 anni) l'indennità di buonuscita viene erogata entro 9 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

La scadenza per la seconda e la terza rata annuale, pertanto, verranno calcolate tenuto conto dei predetti termini.

Il **comma 9**, modificato in sede di conversione, precisa che la disciplina sulle tempistiche di liquidazione di cui al comma 7 non si applica alle prestazioni derivanti:

- dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30/11/2010;
- dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto (31/05/2010), a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro la suddetta data del 30/11/2010. Anteriormente alla legge di conversione l'esclusione valeva per le domande presentate e accolte entro il 30/05/2010. Conseguentemente, con l'eliminazione del termine «*accolte*», chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 2010 avrà diritto a ricevere il pagamento del trattamento di fine rapporto o delle altre indennità equipollenti in un'unica soluzione, purché la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.<sup>5</sup> Si specifica, inoltre, riguardo a questa seconda ipotesi di eccezione, che l'accoglimento o, come specificato in sede di

<sup>4</sup> Legge 140 del 28 maggio 1997 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

<sup>5</sup> Sull'argomento si veda anche la nota divulgativa dell'Inpdap prot. n. 10560 del 3/08/2010.



conversione, la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Sempre in sede di conversione è stato quantificato in 10 milioni di euro per il 2011 l'onere derivante dalle modifiche introdotte al presente comma, onere cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

### **Comma 10**

Il comma 10 estende – sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* – a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT (tra cui le Università) il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati. Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In base alla nuova norma, pertanto, il trattamento di fine servizio per il personale universitario verrà calcolato in base a due modalità distinte:

indennità di buonuscita che fa riferimento all'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di anzianità utili maturati fino al 31.12.2010

quota di TFR a partire dall'1/1/2011 con accantonamento annuo del 6,91% sulla retribuzione complessiva e sua successiva rivalutazione.

### **Commi da 12-bis a 12-quinquies**

I suddetti commi sono stati inseriti in sede di conversione.

Il **comma 12-bis** dà attuazione alla disciplina sull'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, di cui all'art. 22-ter, comma 2, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009.

Tale ultima norma dispone l'adeguamento, dal 1 gennaio 2015, dei requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico di tutti i lavoratori, in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato dall'Eurostat con riferimento ai 5 anni precedenti. La norma prevede, inoltre, che in sede di prima attuazione l'incremento non può essere superiore a tre mesi e che la normativa tecnica di attuazione è emanata, entro il 31 dicembre 2014, con un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12-bis in esame, in attuazione del citato art. 22-ter, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti di età e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso ai trattamenti pensionistici.

Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base di un procedimento delineato dal successivo comma 12-ter, è disposto con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.

Il **comma 12-ter**, come anticipato, prevede il procedimento per l'aggiornamento dei requisiti pensionistici. In particolare, a partire dal 2013, l'Istat entro il 30 giugno di ogni anno rende disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Dal 1 gennaio 2015, con i decreti a cadenza triennale:

- a) i requisiti di età sono aggiornati incrementando quelli in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di

riferimento. In sede di prima applicazione, l'aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita;

- b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età.

Si rileva che restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici così come modificata dai commi 1 e 2.

Il **comma 12-quater** estende l'aggiornamento dei requisiti anagrafici anche ai regimi pensionistici armonizzati, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi del **comma 12-quinquies**, con riferimento al requisito per il pensionamento di vecchiaia (in origine 65 anni), quando l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta un aumento tale da superare di una o più unità il valore di 65, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori superiori a 65 anni.

Il **comma 12-sexies** modifica l'art. 22-ter del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in materia di età pensionabile delle dipendenti pubbliche.

Si ricorda che il comma 1 di tale ultima norma ha modificato l'art. 2, comma 21, della legge 335/1995 che prevede la facoltà, per le lavoratrici dipendenti pubbliche, al compimento di 60 anni di età, di conseguire il trattamento pensionistico per raggiunti limiti d'età. Il comma 1 dell'art. 22-ter dispone il graduale innalzamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle predette lavoratrici. In particolare a partire dal 1 gennaio 2010 il citato requisito anagrafico è elevato di un anno ogni biennio fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Ciò significa che:

- fino al 31 dicembre 2009 l'età anagrafica è di 60 anni
- dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 l'età anagrafica è di 61 anni
- dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 l'età anagrafica è di 62 anni
- dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 l'età anagrafica è di 63 anni
- dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 l'età anagrafica è di 64 anni
- dal 1 gennaio 2018 l'età anagrafica è di 65 anni.

È previsto, poi, quale clausola di salvaguardia, che le lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2009, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Restano, inoltre, ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati.

Con le modifiche apportate dalla lettera a) del comma 12-sexies in commento, non vi è più un sistema di incrementi progressivi dell'età anagrafica e il requisito di 65 anni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia opera a regime a decorrere dal 1 gennaio 2012 (anziché dal 1 gennaio 2018), con un incremento, quindi, pari a quattro anni.

È previsto, poi, che la suddetta clausola di salvaguardia operi anche per le lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data.

L'Inpdap, nella nota prot. n. 10560 del 03/08/2010 ha fornito alcune precisazioni in materia, con particolare riferimento alla clausola di salvaguardia. L'Istituto specifica, infatti, che nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1 gennaio 2010, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla

normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti. L'Inpdap delinea, quindi, la seguente casistica:

Maturazione al 31/12/2009 dei requisiti di età (60 anni) e contribuzione.	Il trattamento pensionistico ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la prevista finestra di accesso.
Maturazione al 31/12/2010 dei requisiti di età (61 anni) e contribuzione.	Il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dalla legge n. 247/2007 (protocollo Welfare).
Maturazione al 31/12/2011 dei requisiti di età (61 anni) e contribuzione.	Il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo la nuova finestra mobile introdotta dalla manovra economica in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L'Istituto precisa, inoltre, che resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a titolo di pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia in base ai requisiti della normativa vigente ha decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

La lettera *b*) della norma in esame modifica il citato art. 22-ter, comma 3, disponendo che le economie derivanti dall'attuazione della disciplina relativa all'innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche, confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi dedicati non solo a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza, ma anche all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. Viene, poi, modificato l'incremento della dotazione del suddetto Fondo.

I commi dal **12-septies** al **12-undecies** intervengono sulla materia della ricongiunzione dei contributi pensionistici.

In particolare il **comma 12-septies** prevede, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi terzo, quarto e quinto della L. 29/1979. In particolare il richiamato comma quarto di tale ultima norma prevede che *“la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative (ndr. interessate nel procedimento di ricongiunzione)”*.

Il comma in commento prevede, poi, che alle ricongiunzioni si applichi lo stesso costo del riscatto dei corsi universitari di studio.

I **commi 12-otties** e **12-nonies** intervengono sulla disciplina di specifici fondi previdenziali, armonizzando le modalità di ricongiunzione alle disposizioni in esame.

Il **comma 12-duodecies** è finalizzato a garantire l'avvio della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, disponendo che le risorse stanziare per il 2010 per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali, possano essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**ART. 21 – (COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE).**

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo in esame introduce l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro. È previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per tale comunicazione.

In caso di omissione o effettuazione con dati incompleti o non veritieri della citata comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da €258 a €2.065.

**ART. 29, COMMA 7 - (AGGRAVANTE DEL REATO DI CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE)**

7. All'articolo 319-*bis* del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Il **comma 7** dell'art. 29:

- a) modifica l'art. 319-*bis* c.p.. Tale ultima norma prevede un'aggravante del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nel caso in cui l'omissione o il ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, o il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché, a seguito della novella in esame, il pagamento o il rimborso di tributi.
- b) Limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, alle ipotesi di dolo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione delle vertenze mediante gli istituti della transazione fiscale di cui alla legge fallimentare, dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale nell'ambito del processo tributario.

**ART. 38 – (ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA).**

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;

2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;

3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;

4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»;

b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INASAlA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).**

10. All'articolo 3, comma 24, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze».

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

*((13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:*

*"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento".*

*13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.*

*13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.*

*13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:*

*"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica."*

*13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente:*

*"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito").*

I **primi tre commi** dell'articolo in esame intendono contrastare le indebite percezioni di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario (tra le quali rientrano le prestazioni relative alla riduzione delle tasse universitarie). Pertanto gli enti che erogano tali prestazioni, a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente:

a. comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di

direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;

b. trasmettono in forma anonima le informazioni raccolte anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.

Il comma 2 prevede che con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede le misure sanzionatorie:

- 1) nel caso in cui emerga l'illegittima fruizione di una prestazione agevolata, vi sarà la restituzione del vantaggio conseguito indebitamente e sarà comminata al soggetto fruitore la sanzione da 500 a 5.000 € Tale sanzione sarà irrogata dall'INPS che, al fine della suddetta restituzione, comunicherà agli enti erogatori l'esito degli accertamenti effettuati;
- 2) le stesse sanzioni sono applicate anche nei confronti dei soggetti che hanno avuto accesso alle prestazioni sociali agevolate, per i quali, in base allo scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate, viene accertata una discordanza tra il reddito dichiarato a fini fiscali e quello indicato nella sopraddetta dichiarazione sostitutiva.

Il **comma 13-quinquies**, introdotto in sede di conversione, in materia di 5 per mille Irpef, dispone che:

- anche i soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per il riparto della quota del cinque per mille, per l'esercizio finanziario 2009, possono beneficiare di tale riparto per l'anno finanziario 2010;
- il MIUR procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.

La norma, secondo quanto affermato dal Servizio Studi della Camera, appare finalizzata a sollevare gli enti richiamati dall'onere degli adempimenti per la ripresentazione della domanda per l'accesso al beneficio del riparto della quota del 5 per mille.

#### **ART. 44 – (INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO)**

1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.



*((3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  
"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua"))).*

La norma in esame, ai sensi del comma 1, prevede che ai fini dell'imposta sui redditi è escluso dalla formazione del reddito il 90% della retribuzione percepita da docenti e ricercatori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito il titolo di studio universitario o equiparato;
- non essere occasionalmente residenti all'estero;
- aver svolto, per almeno due anni continuativi, attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università;

Per poter beneficiare dell'incentivo in esame tali soggetti dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i 5 anni solari successivi devono svolgere la loro attività in Italia, conseguendo la residenza fiscale nel territorio dello stato.

Gli emolumenti da essi percepiti, ai sensi del successivo comma 2, non concorrono neppure alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le disposizioni in esame, ai sensi del comma 3, si applicano a decorrere dal 1/01/2011 nel periodo di imposta in cui il ricercatore diviene residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi, sempre che rimanga la residenza fiscale in Italia.

La norma estende temporalmente un beneficio già previsto dalla normativa in vigore (art. 17, comma 1, legge 2/2009).

In sede di conversione è stato inserito nella norma il **comma 3-bis** che modifica l'art. 4 della legge 264/1999 in materia di accesso a determinati corsi universitari a numero programmato. Con la novella in esame si prevede che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

#### **ART. 48-BIS – (ASSUNZIONE DI MAGISTRATI)**

*1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e' autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.*

*2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:*

*"1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:*

- a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;*
- b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;*
- c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;*
- d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;*
- e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;*
- f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;*
- g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.*

*2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500*

*euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132'').*

Il **comma 2** dell'art. 48-*bis*, inserito in sede di conversione, dispone, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso di cui al comma 1, l'aumento del 10% del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) e nel processo amministrativo.

#### **ART. 55 – (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.

I **commi 1 e 2** dell'art. 55, prevedono, rispettivamente per il 2011 e per il 2012, che con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con gli stessi decreti, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Infine, le minori entrate derivanti dall'attuazione delle norme in esame possono arrivare fino a 2.300 mln €per il 2011 e fino a 600 mln €per il 2012.

**ALLEGATO:** testo completo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 122 del 30/07/2010.